



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

COMPARAZIONE TRA IMPRESE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL *TRANSFER PRICING*

- Sentenza del 27/03/2025, n. 802 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Epicoco

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE -

Transfer pricing – Determinazione - Imprese in comparazione - Omogeneità dell'attività svolta e del settore commerciale di riferimento – Necessità – Sussistenza.

Massima

In tema di *transfer pricing*, è illegittimo il calcolo del valore normale effettuato comparando i prezzi di trasferimento tra imprese di distribuzione a pieno rischio di molteplici prodotti di cartoleria, colori, materiali cartacei ed altro con quelli dell'impresa accertata svolgente attività di agente commerciale di un unico prodotto cartaceo, quale la carta vergine. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che, per una corretta valutazione del valore normale dei beni oggetto di transazione, è necessaria la comparazione tra imprese che svolgano il medesimo tipo di attività ed operanti nei medesimi settori commerciali e merceologici).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9, comma 3

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025